

CUBE LABS S.P.A.

PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Premessa

In applicazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il "**Regolamento sugli Abusi di Mercato**" o "**MAR**")¹, e del relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016², nonché delle indicazioni fornite dal Regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione dell'8 aprile 2026³ e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026⁴, il Consiglio di Amministrazione di Cube Labs S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**Emittente**"), nella riunione del 4 agosto 2026, ha approvato l'aggiornamento alla presente procedura per la gestione e diffusione delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**"), che è stata inizialmente adottata dalla Società a far corso dalla data di ammissione delle azioni dell'Emittente alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Procedura disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le società da essa controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente, le "**Controllate**") al fine di assicurare che la loro comunicazione all'esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società sono autorizzati ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l'effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità/necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle Informazioni Privilegiate e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

¹È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Il d.lgs. 25 giugno 2026, n. 128, che modifica il sistema sanzionatorio del TUF applicabile alle violazioni della MAR, entra in vigore il 7 agosto 2026.

Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

²Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi della MAR.

³Il Regolamento delegato (UE) 2026/789 integra la MAR per quanto riguarda la comunicazione di Informazioni Privilegiate nei Processi Prolungati e la comunicazione ritardata.

⁴Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Azioni” indica le azioni della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“CONSOB” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.

“Dipendenti” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“Fatti Rilevanti” ha il significato indicato all’Articolo 6 della presente Procedura.

“Gruppo” indica l’Emittente e le sue eventuali Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente *“carattere preciso”* quella che:

- i. si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari derivati collegati.

Nel caso di un processo prolungato – per tale intendendosi una sequenza di azioni, fasi o decisioni distribuite nel tempo e funzionali al conseguimento di un determinato obiettivo o risultato (il **“Processo Prolungato”**) – che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento (ciascuno di seguito anche, l’**“Evento Finale”**⁵), tale Evento Finale, nonché le tappe intermedie di detto Processo Prolungato che sono dirette alla concretizzazione o alla determinazione dell’Evento Finale, possono essere considerate come informazioni privilegiate.

Inoltre, per *“informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari”* è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“Informazione Rilevante” indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società.

“Euronext Growth Advisor” indica l’Euronext Growth Advisor della Società.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Responsabile” ha il significato indicato nell’Articolo 4.3. della presente Procedura.

“SDIR” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB.

“Soggetti interessati” indica i soggetti di cui all’Articolo 2.1 della presente Procedura.

“Soggetti Rilevanti” indica:

⁵ Il Regolamento delegato (UE) 2026/789, adottato in attuazione dell’Articolo 17, Paragrafo 12, lett. a), MAR, contiene nell’Allegato I un elenco non esaustivo degli Eventi Finali dei Processi Prolungati. Per ciascun evento, viene indicato il momento in cui deve essere comunicato a norma dell’Articolo 17, Paragrafo 1, MAR.

- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società del Gruppo;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione all'interno delle società del Gruppo e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

"Strumenti Finanziari" indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'Allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

"TUF" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per la gestione e la diffusione delle Informazioni Privilegiate ed è destinata:
 - i. ai Soggetti Rilevanti;
 - ii. a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titoli esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società e del Gruppo, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali informazioni; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate;
 - iii. ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità (nel prosieguo **"Soggetti Interessati"**).
2. È fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 8 della Procedura che contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

Articolo 3

Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. I destinatari sono tenuti a:
 - i. mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
 - ii. utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo, a fini personali;
 - iii. garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura

- iv. informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e l'Investor Relator – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.
3. È fatto divieto ai Soggetti Interessati di:
- utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono o divulgarle a terzi, prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
 - utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono.
4. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 10 della presente Procedura.
5. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
6. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
7. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali informazioni.
8. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse; (ii) verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, *etc.*) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i *media* e con i terzi in generale; nonché a (vi) realizzare programmi di formazione per i propri dipendenti.

Articolo 4

Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

- I responsabili degli uffici e gli Amministratori Delegati della Società e/o del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero dei Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
- La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, della necessità di procedere a una comunicazione al mercato, è effettuata:
 - dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, ivi incluse quelle relative alla composizione del management, alle operazioni sul capitale, alle emissioni di Strumenti Finanziari, a operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni o scissioni nonché a operazioni su Strumenti Finanziari sentito l'Euronext Growth Advisor;
 - dal presidente dell'assemblea dei soci, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci;
 - da uno degli Amministratori Delegati sentito l'Euronext Growth Advisor, per quanto concerne i dati

contabili e di periodo; e

- iv. da uno degli Amministratori Delegati, sentito l'Euronext Growth Advisor, per quanto concerne ogni altra informazione, anche inerente a un Fatto Rilevante, anche riguardante le società controllate.

La gestione della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura di uno degli Amministratori Delegati, di concerto con l'Euronext Growth Advisor.

I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata all'Investor Relator e, in seguito, informare lo stesso in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

3. Spetta a uno degli Amministratori Delegati provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità l'altro Amministratore Delegato (ove nominato) o, in subordine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate ("**Responsabile**").
4. Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e (ii) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.
5. Per quanto concerne, in particolare, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino rilevantemente dall'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico, questi dovranno, altresì, essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno essere sottoposti alla procedura di cui all'Articolo 10.
6. Il Responsabile provvede al trattamento e alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso canali e presidi autorizzati, interni alla Società, quando strettamente necessario e secondo quanto disposto dalla presente Procedura.
7. Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente gli Amministratori Delegati dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli Amministratori Delegati sentito l'Euronext Growth Advisor.
8. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
9. È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.

Articolo 5

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, ivi inclusa l'Informazione Privilegiata che riguardi un Evento Finale di un Processo Prolungato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora:
 - i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società 6;

⁶ Secondo le linee guida ESMA (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), sussiste un interesse legittimo quando: (i) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell'approvazione di un altro

ii. l'Informazione Privilegiata di cui si intende ritardare la comunicazione non è in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui l'Informazione Privilegiata si riferisce⁷; e

iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate⁸.

2. In presenza di una Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o il Responsabile, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente Paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.

Come meglio precisato all'Articolo 12 della presente Procedura, la Società non ricorre al ritardo qualora l'Informazione Privilegiata riguardi una tappa intermedia di un Processo Prolungato, posto che, in tale ipotesi, l'obbligo di comunicazione al pubblico sorge esclusivamente al verificarsi dell'Evento Finale e non anche in relazione alle singole tappe intermedie⁹. Ad ogni modo, rimane fermo l'obbligo di comunicare quanto prima possibile l'Informazione Privilegiata relativa a una tappa intermedia qualora non ne sia più garantita la riservatezza.

3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'Informazione.
4. Laddove la decisione di ritardare la pubblicazione non possa essere esclusa, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 1055/2016, deve (i) essersi dotata di uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile.
5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all'Articolo 7 e l'iscrizione dei destinatari nel registro *insider* ("**Registro**"), ove previsto dalle disposizioni applicabili. Inoltre, l'Investor Relator predispone un'eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione

organo diverso dall'assemblea; (iv) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione; (v) l'emittente sta esaminando le condizioni poste da un'autorità pubblica su un'operazione già annunciata; (vi) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti.

⁷ Gli Allegati II e III al Regolamento delegato (UE) 2026/789 contengono l'elenco delle situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente in relazione alla medesima questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate.

⁸ Ai sensi del Considerando (49) MAR, *"la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell'emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione"*. Il Considerando (50) precisa: *"ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico"*.

Inoltre, secondo le linee guida ESMA (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), tra le situazioni in cui l'emittente non è in grado di garantire la riservatezza rientrano: (i) il caso in cui un (*rumor*) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata o a informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non comunicate ai sensi del Paragrafo 1, quando tale (*rumor*) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (Articolo 17, Paragrafo 7, MAR); e (ii) il caso in cui l'emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (Articolo 17, Paragrafo 8, MAR).

⁹ L'Allegato I al Regolamento delegato (UE) 2026/789 contiene un elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati.

siano pronte.

6. Nel caso in cui:

- i. sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all' Informazione Privilegiata oggetto di ritardo ovvero all'Informazione Privilegiata relativa alle tappe intermedie di un Processo Prolungato non comunicata a norma dell'Articolo 12.2, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
- ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o
- iii. il Responsabile valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo di cui al Paragrafo 1 del presente Articolo,

il Responsabile dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all'Articolo 10. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l'informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente.

7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a CONSOB dell'avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito *web* della stessa CONSOB.

Articolo 6

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**" o cumulativamente i "**Fatti Rilevanti**"):

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o *asset* o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati o ammessi alla negoziazione;
- perdite significative;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- modifica dei piani di investimento;
- modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;
- variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* ed *earning surprise*);
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;

- controversie legali;
- modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie e *buy-back*;
- ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- insolvenze di importanti debitori;
- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; e
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati.

Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, quali:

- i. dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii. analisi delle società di rating, ricerche, raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- iii. decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;
- iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
- vi. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di eventi, l'impatto sulle attività fondamentali della Società, la portata innovativa, le dimensioni di un'operazione, il potenziale impatto sulle attese degli investitori, il rilievo per il settore.

Articolo 7

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
 - i. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - ii. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - iii. assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia

operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. Il mittente di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana 'STRETTAMENTE RISERVATO'.
4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

Articolo 8

Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società

1. Il Responsabile procede, in nome della Società e del Gruppo, ed attraverso l'ufficio di Investor Relator della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al Paragrafo precedente è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, di concerto con l'Investor Relator e sentito l'Euronext Growth Advisor, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli articoli 7 e 17 MAR, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 9

Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

1. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate, per il tramite degli Amministratori Delegati, accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:
 - i. consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - ii. la società incaricata della revisione legale dei conti;
 - iii. soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - iv. le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - v. le agenzie di rating;
 - vi. rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
 - vii. qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana

S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

2. I soggetti di cui al Paragrafo precedente sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. Il medesimo obbligo si applica ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti. A tale scopo, la Società informa per iscritto i soggetti di cui al primo comma e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
3. Qualora gli Amministratori abbiano ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor e l'Investor Relator affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

Articolo 10

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate

1. Fermo quanto previsto dal successivo Articolo 12, la Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.
2. La Società, avvalendosi dell'ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli Amministratori Delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
3. Il Responsabile provvede, altresì, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni price sensitive nonché evitando di commercializzare l'attività della Società e la invia all'Euronext Growth Advisor per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A..
4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
 - iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.
5. Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per l'Emittente e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
6. Nel caso in cui l'Informazione Privilegiata debba essere diffusa al pubblico a mercato aperto, gli Amministratori

Delegati, di concerto con l'Investor Relator e con l'Euronext Growth Advisor, valutano – con riferimento alla rilevanza dell'informazione oggetto di diffusione – l'opportunità di preavvertire telefonicamente Borsa Italiana S.p.A. circa la diffusione dell'Informazione Privilegiata, per consentire alla stessa di valutare l'impatto che tale informazione, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.

7. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 11

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, comportare l'applicazione di sanzioni di varia natura nei confronti della Società.
2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica, inoltre, la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare, per i soggetti tenuti alla sua applicazione, illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 12

Gestione delle tappe intermedie

1. In un Processo Prolungato, solo l'Evento Finale – laddove qualificato come Informazione Privilegiata – deve essere comunicato, il prima possibile dopo il suo verificarsi, secondo quanto previsto dall'Articolo 10 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui all'Articolo 5.
2. L'obbligo di comunicare al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento (i.e. l'Evento Finale). In tal caso:
 - i. la Società garantisce la riservatezza delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie nel corso del Processo Prolungato, sino alla comunicazione al pubblico dell'Evento Finale o, ove applicabile, della tappa intermedia;
 - ii. la Società, a cura del Responsabile, è tenuta ad aggiornare il Registro, indicando il soggetto in possesso della relativa informazione;

- iii. nella fase che precede il verificarsi dell'Evento Finale non è necessario attivare la procedura del ritardo di cui all'Articolo 5;
 - iv. ove non ne sia più garantita la riservatezza ovvero in presenza di *rumours* sufficientemente precisi che indichino la fuga dell'informazione (*cfr.* Articolo 5.6), l'Informazione Privilegiata relativa alla tappa intermedia è comunicata al pubblico quanto prima possibile secondo le modalità di cui all'Articolo 10;
3. Vigè in ogni caso il rispetto dei divieti di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate previsti dall'Articolo 3 e dalla normativa sugli abusi di mercato.

Articolo 13

Modifiche ed integrazioni

- 1. Con riferimento alla necessità di aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla Procedura saranno apportate dal Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso dal suo Presidente e Amministratore Delegato, tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che matureranno in materia.
- 2. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
- 3. La presente Procedura è stata aggiornata per recepire le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2809/2024 al Regolamento MAR e dal Regolamento delegato (UE) 2026/789. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a monitorare l'emanazione degli orientamenti ESMA previsti dall'articolo 17, paragrafo 11, MAR e a provvedere, ove necessario, all'aggiornamento della presente Procedura.

Articolo 14

Diffusione della procedura

- 1. La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Soggetti Interessati a cura degli Amministratori Delegati trasmettendone copia a tutti gli stessi nonché a tutti i soggetti iscritti al Registro.
- 2. Le Controllate, attraverso i soggetti responsabili della gestione in virtù dell'organizzazione interna, si impegnano a prendere atto della presente Procedura e a trasmettere copia della stessa ai propri Soggetti Rilevanti e dipendenti, nonché a rispettarne integralmente le disposizioni.

ALLEGATO A

Elenco esemplificativo e non esaustivo degli eventi finali nei processi prolungati

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati e, per ciascun Evento Finale, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato.

Data la natura non esaustiva dell'elenco degli Eventi Finali nei Processi Prolungati di seguito riportato, l'individuazione degli Eventi Finali per i Processi Prolungati non inclusi in tale elenco resta soggetta a una valutazione caso per caso.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
A. STRATEGIA AZIENDALE			
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante.
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente.
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.
B. STRUTTURA DEL CAPITALE, DIVIDENDI E PAGAMENTI DI INTERESSI			
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il

			capitale.
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.
9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.
C. INFORMAZIONI FINANZIARIE			
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo

			dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.
D. GOVERNO SOCIETARIO			
13	Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	Decisione di nomina o di destituzione	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E. INTERVENTI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE			
15	Domanda di licenza o di autorizzazione	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha

			ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei

			casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
G. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, SANZIONI E CANCELLAZIONE DAL LISTINO			
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.

ALLEGATO B

Informazioni da conservare a cura della Società in caso di attivazione della procedura del ritardo

Nel caso in cui la Società si sia avvalsa della procedura di ritardo di cui all'Articolo 5 della Procedura, il Responsabile e le strutture aziendali interessate curano la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a. data e ora:
 - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- b. identità delle persone:
 - che hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e che hanno stabilito l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione;
 - responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo;
 - responsabili della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per il ritardo ai sensi dell'Articolo 5 della Procedura e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate nel caso in cui non sia più garantita la riservatezza delle stesse.